

Edizione di venerdì 19 gennaio 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Le “nuove” collaborazioni sportive – I° parte

di **Guido Martinelli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Plusvalenze fiscalmente irrilevanti per i contribuenti forfettari

di **Sandro Cerato**

IVA

Il regime speciale Iva per l'editoria

di **Giulio Benedetti**

LAVORO E PREVIDENZA

Confermati anche per il 2018 gli sgravi contributivi per gli under 40

di **Luigi Scappini**

IMPOSTE SUL REDDITO

Disciplina convenzionale del reddito di lavoro dipendente

di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ENTI NON COMMERCIALI

Le “nuove” collaborazioni sportive – I° parte

di **Guido Martinelli**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 della legge di Bilancio 2018 (**L. 205/2017**) sono entrate in vigore le **modifiche alla disciplina dei compensi per attività sportiva** dilettantistica di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#).

Il legislatore ha operato sia sotto il profilo dell'inquadramento “lavoristico” dell'istituto, sia modificandone l'aspetto economico.

Come era già stato evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, (“...*va aggiunto che la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale. Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario*” Cassazione, sentenza 602/2014) le due fattispecie di compensi erogati dalle società e associazioni sportive non lucrative delineate ai fini fiscali dal citato [articolo 67 Tuir](#) quali “*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*” e di “*collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativa – gestionale*” erano prive di qualificazione sotto il profilo lavoristico.

Tant'è che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota [circolare 1/2016](#) così scrive: “... *la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di **riservare ai rapporti di collaborazione sportivo – dilettantistici una normativa speciale** volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.....*”, collocandosi in un filone giurisprudenziale che era stato inaugurato dalla **sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 683/14** teso a legittimare l'esistenza di una fattispecie di **lavoro sportivo dilettantistico privo di tutele previdenziali e assicurative** (“...*la finalità perseguita dal legislatore è quella di realizzare un **regime di favore** a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche esentando dal pagamento dell'imposta (e della contribuzione) quanto queste corrispondano in forme di rimborsi forfettari o di compensi non solo agli atleti ma anche a tutti coloro che collaborino con mansioni tecniche o anche gestionali, al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni. Vi sottende, ovviamente, la necessità di **incentivare** questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa che consegue all'esercizio di attività sportive non professionistiche*”).

I commi 358 e 359 della L. 205/17 colmano tale lacuna istituzionalizzando (con buona pace del secondo comma dell'articolo 38 Cost.) la figura del **lavoratore sportivo** di società non lucrative e **configurando la fattispecie quale collaborazione coordinata e continuativa**,

collocandola tra i redditi diversi (quindi senza versamento di **contributi Inps e Inail**) di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. M, Tuir](#). Il richiamo all'[articolo 2 D.Lgs. 81/15](#) porta a ritenere tali, però, solo i "... rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di **lavoro esclusivamente personali, continuative** e le cui modalità di esecuzione sono **organizzate dal committente** anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro..".

Questo significa, in perfetta sintonia con l'incipit della citata norma fiscale, che **la disciplina in esame non è comunque applicabile a quelle attività dalle quali potrebbe derivare un reddito di lavoro subordinato o di esercizio di arti o professioni.**

Ne deriva che **le sportive non lucrative non godranno di una "presunzione" di qualificazione del rapporto** quale **collaborazione coordinata o continuativa** ma potrà essere ritenuta tale solo quella che non possa ricadere nella fattispecie del lavoro subordinato o nell'attività professionale a tutti gli effetti.

Sicuramente, invece, (e questa è notizia che dovrebbe "sminare" i numerosi contenziosi ancora in essere) **potranno essere riconosciuti i compensi sportivi** non solo a chi effettua le prestazioni nel quadro di un rapporto di solidarietà con le finalità dell'ente (ossia una prestazione a carattere associativo) ma **anche per i soggetti che la effettuano in un quadro di rapporto sinallagmatico di lavoro.**

La scelta operata dal legislatore ha, però, un rovescio della medaglia.

Infatti, il riferimento all'[articolo 2, comma 2, lett. d\), D.Lgs. 81/15](#) operato dal comma 358 per definire tali collaborazioni ("*rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*") comporta **l'obbligo, nei confronti di tutti i soggetti a cui saranno corrisposti i c.d. compensi sportivi, ivi compresi gli atleti, di provvedere all'iscrizione nel libro unico del lavoro, alla comunicazione al centro per l'impiego e al rilascio del cedolino paga** (vedi la numerosa prassi amministrativa sul punto: la **circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007** del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi incluse nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato la "*prestazione sportiva, di cui all'articolo 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*". Concetto ribadito con Interpello 22/2010 "*le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'[articolo 90 della L. n. 289/2002](#) sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego*".)

Seminario di specializzazione

LEGGE DI BILANCIO 2018: QUALI NOVITÀ PER LO SPORT?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Plusvalenze fiscalmente irrilevanti per i contribuenti forfettari

di **Sandro Cerato**

Nella gestione di un **contribuente che applica il regime forfettario** le **plusvalenze e le minusvalenze** realizzate durante la permanenza nel regime non assumono alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito, anche se riferite a cespiti acquisiti prima dell'ingresso nel regime.

Con la [circolare 10/E/2016](#) l'Agenzia delle Entrate ha fatto il punto su tutti gli aspetti connessi alla gestione dei contribuenti che applicano il **regime forfettario** introdotto dalla **L. 190/2014** a partire dal 2015 e successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

La **determinazione del reddito nel regime forfettario** non avviene in modo analitico per differenza tra proventi e costi sostenuti (come ad esempio avviene per i contribuenti che adottano il regime di vantaggio di cui al D.L. 98/2011), bensì applicando una **percentuale forfettaria a titolo di abbattimento dei costi**, variabile in funzione dell'attività svolta e individuata in base al codice attività.

Tale modalità di determinazione del reddito comporta tra le altre cose **l'irrilevanza delle componenti straordinarie** di reddito, quali le plusvalenze e minusvalenze nonché le sopravvenienze attive e passive.

Sul punto, è possibile individuare le seguenti casistiche.

In primo luogo, per i **cespiti acquisiti prima dell'ingresso nel regime forfettario** e rivenduti durante l'applicazione del predetto regime, la [circolare AdE 10/E/2016](#) prevede l'irrilevanza della plusvalenza o minusvalenza realizzata.

Risulta evidente che tale precisazione costituisce un'importante agevolazione soprattutto per quei beni **completamente ammortizzati** prima dell'ingresso nel regime forfettario, per i quali si realizza una **completa detassazione** del componente straordinario di reddito che altrimenti sarebbe stato imponibile.

In secondo luogo, anche per i **cespiti acquistati e rivenduti nei periodi d'imposta in cui è applicato il regime forfettario** non assumono alcun rilievo plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione.

Infine, per quanto riguarda i **cespiti acquisiti durante l'applicazione del regime forfettario e**

ceduti successivamente all'uscita dal regime forfettario la plusvalenza o la minusvalenza torna ad essere rilevante in quanto realizzata in un periodo d'imposta in cui è applicato il regime ordinario.

A tale proposito, la [circolare AdE 10/E/2016](#) precisa che, per la **determinazione del componente straordinario**, al corrispettivo pattuito si deve contrapporre il costo sostenuto per l'acquisto del bene durante l'applicazione del regime forfettario.

I chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria assumono quindi particolare rilievo e si differenziano rispetto a quanto precisato in passato per coloro che applicano il **regime dei minimi**, per i quali i cespiti acquisiti in applicazione del regime di vantaggio sono spesati per intero nel corso dell'esercizio in cui avviene il pagamento con conseguente **piena rilevanza della plusvalenza** realizzata pari all'intero prezzo di vendita, a prescindere se la **vendita del bene strumentale** avvenga durante l'applicazione del regime di vantaggio o successivamente all'uscita dallo stesso.

La [circolare AdE 10/E/2016](#) ha precisato che l'adozione nel 2014 o nel 2015 del **regime dei minimi** non **preclude il passaggio** dal 2016 nel **regime forfettario**, con possibilità di applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% in presenza dei requisiti "start-up" per gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

Ciò comporta che per i **cespiti acquisiti durante l'applicazione del regime dei minimi** (dedotti per intero) e **alienati** in un periodo d'imposta in cui è applicato il **regime forfettario** le plusvalenze o le minusvalenze non dovrebbero assumere alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito forfettario. Sul punto, infatti, la [circolare AdE 10/E/2016](#) recita *"che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfettario"*.

Con riferimento a tali periodi precedenti l'adozione del regime forfettario, l'Agenzia correttamente non fornisce alcuna distinzione tra **regime ordinario o regime di vantaggio**, ragion per cui si deve addivenire alle medesime conclusioni già indicate in precedenza, ossia l'irrilevanza assoluta del componente reddituale.

Seminario di specializzazione

IL REGIME DI CASSA E I FORFETTARI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Il regime speciale Iva per l'editoria

di **Giulio Benedetti**

Il **settore dell'editoria** è soggetto ad un **regime speciale Iva** regolato dall'[articolo 74, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) e dal [Decreto del Ministero delle Finanze del 9 aprile 1993](#).

Tale regime viene definito "**monofase**" in quanto l'Iva, calcolata con **aliquota del 4%** sulle cessioni di giornali **quotidiani, periodici, libri e cataloghi**, è dovuta solo dagli **editori** ovvero i soggetti che si assumono il rischio della realizzazione dell'opera e sfruttano economicamente la sua commercializzazione, **non venendo applicata l'imposta**, con il meccanismo della rivalsa e detrazione, **nei passaggi successivi**.

L'Iva viene applicata sulla base del **prezzo di copertina** della pubblicazione (prezzo di vendita al pubblico) sulla base di uno dei **due** seguenti **metodi (a scelta dall'editore)**:

- **numero delle copie consegnate o spedite,**
- **numero delle copie effettivamente vendute.**

In particolare con il primo metodo (**numero delle copie consegnate o spedite**), l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una **percentuale di forfetizzazione della resa** in caso di cessioni:

- di libri (70% di resa),
- di quotidiani e periodici diversi dai pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (80% di resa),
- di libri (dal 1° gennaio 2014) per le scuole di ogni ordine e grado e testi universitari ceduti unitamente a supporti integrativi (70% di resa).

La successiva commercializzazione delle pubblicazioni restituite non sono imponibili e non richiedono la certificazione della cessione con emissione di scontrini, ricevute o fatture fiscali, a meno che non vengano riproposte con veste editoriale diversa.

Con il secondo metodo opzionale (**numero delle copie effettivamente vendute**) l'editore è invece tenuto a corrispondere l'imposta in base al venduto per le cessioni di:

- giornali e periodici pornografici,
- cataloghi,
- prodotti editoriali da parte di associazioni dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro che hanno esercitato l'opzione per avvalersi del regime di favore previsto dalla L.

398/1991, determinando in modo forfettario la detrazione dell'Iva,

- giornali quotidiani, periodici (anche pornografici) e libri venduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, ai quali, dal 1° gennaio 2014, si applica l'aliquota propria di ciascuno dei beni venduti.

L'**editore**, indipendentemente dal metodo di calcolo adottato, dovrà tenere a norma dell'[articolo 39 D.P.R. 633/1972](#) ("tenuta e conservazione dei registri e documenti") un **apposito registro degli editori**. Più precisamente:

- nel caso dell'adozione del **metodo del numero delle copie consegnate o spedite**: entro il mese successivo a quello di spedizione o consegna l'editore dovrà annotare nel richiamato registro il numero delle copie consegnate o spedite, il numero delle copie costituenti la resa forfettaria, il prezzo di vendita al pubblico, l'ammontare dei corrispettivi comprensivi di Iva ridotto della percentuale di forfettizzazione della resa, l'ammontare imponibile complessivo mediante scorporo dell'Iva sui corrispettivi, l'ammontare dell'Iva dovuta;
- nel caso di adozione del **metodo del numero delle copie effettivamente vendute**: al momento della consegna della pubblicazione l'editore dovrà annotare nel registro la data di consegna, la descrizione del fascicolo, le quantità consegnate, la data della restituzione, le quantità restituite, le quantità cedute e il prezzo di copertina e base imponibile.

La **fatturazione non è obbligatoria** ma è richiesta l'emissione della fattura in caso di esportazioni o cessioni intracomunitarie: i documenti emessi, anche facoltativamente, sono **esenti dall'imposta di bollo**.

La normativa di settore ha subito delle importanti modifiche con le novità introdotte dall'[articolo 19, comma 1, lettera a\), D.L. 63/2013](#), oggetto di successivi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con la [circolare 23/E/2014](#).

In particolare, le modifiche principali riguardano:

- la **definizione di "supporto integrativo"**,
- l'applicazione dell'**aliquota Iva propria di ciascuno dei beni**, diversi dai supporti integrativi, ceduti unitamente ai prodotti editoriali, con prezzo indistinto e in unica confezione,
- l'**applicazione dell'Iva nei modi ordinari** se il costo del bene, diverso dal supporto integrativo, ceduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del prezzo di vendita dell'intera confezione,
- l'**abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, quotidiani e periodici**, esclusi quelli pornografici, congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi.

Queste importanti modifiche, insieme alla trattazione d'insieme del regime speciale

dell'editoria, verranno approfondite durante il seguente **seminario di specializzazione**:



LAVORO E PREVIDENZA

Confermati anche per il 2018 gli sgravi contributivi per gli under 40

di Luigi Scappini

La **Legge 205/2017**, meglio nota come **legge di Bilancio 2018**, ha **riconfermato** la previsione di un **regime contributivo** di favore per i **giovani imprenditori agricoli** che si affacciano per la prima volta al mondo imprenditoriale.

La previsione deve essere letta in un'ottica di sicuro interesse, da parte del Legislatore, a che si assista a un **ricambio generazionale** in un settore che nella realtà è sufficientemente restio ai cambiamenti (forse anche in ragione dell'evoluzione dell'economia del nostro Paese, ove il settore primario non rappresenta più una forza trainante come in passato).

L'[articolo 1, comma 117, Legge 205/2017](#), come detto, ripropone l'**esenzione contributiva** per gli imprenditori agricoli **under 40 coltivatori diretti** e/o **imprenditori agricoli professionali** che procedono all'**iscrizione** alla gestione previdenziale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre **2018**.

L'Inps con la [circolare 85/2017](#) ha avuto modo di specificare che si hanno "**nuove iscrizioni nella previdenza agricola**" quando il coltivatore diretto o lo lap **non** sia stato già **iscritto**, e successivamente **cancellato**, nei **12 mesi precedenti** l'inizio della nuova attività.

Con specifico riferimento al **coltivatore diretto**, il requisito è richiesto solo al titolare del nucleo coltivatore diretto.

Il Legislatore conferma il **periodo temporale** agevolato che si attesta sempre in **5 anni**, **tuttavia lo rimodula confermando**, comunque, un'**esenzione decrescente** all'aumentare del periodo di iscrizione.

In passato, infatti, era previsto un **esonero integrale** per i **primi 3 anni**, ridotto al **66%** per il **quarto anno** e alla **metà** nell'**ultimo esercizio** agevolato, per gli iscritti all'Inps gestione agricola nel **2017** e per quelli nel **2016** responsabili di **aziende agricole localizzate** alternativamente:

1. in **territori montani**, ovvero i terreni situati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m. (o che si trovino anche solo in parte alla predetta altitudine) oppure i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale o facenti parte di comprensori di bonifica montana ([articolo 9, D.P.R. 601/1973](#));

2. **aree agricole svantaggiate**, ovvero territori che in base a determinati parametri sono considerati svantaggiati rispetto ad altre aree agricole ([articolo 15, L. 984/1977](#))

Al contrario, l'[articolo 1, comma 117, L. 205/2017](#), prevede, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, un'esenzione così modulata:

- **integrale** per i primi **36 mesi**;
- in misura pari al **66%** per i **successivi 12 mesi** e
- in misura pari al **50%** per gli **ultimi 12 mesi**.

Viene **confermato** anche che l'**esonero** di cui sopra **non è cumulabile** con ulteriori esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento e, come precisato sempre dall'Inps nella richiamata [circolare n. 85/2017](#), nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzione di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente si applica automaticamente, in sede di tariffaria, l'agevolazione più favorevole per il contribuente.

La non cumulabilità dell'**esonero contributivo** con i **benefici per zone montane e svantaggiate** e per i soggetti di età inferiore a 21 anni riguarderà solo l'anno 2017, in quanto a partire dell'anno 2018, come previsto dalla L. 214/2011, tali sgravi saranno superati e l'aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche sarà pari al 24% per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti e lap), indipendentemente dalla collocazione geografica o di età del soggetto.

La [circolare Inps n. 85/2017](#) ha **specificato** che l'esonero previsto dalla L. 232/2016 è **subordinato**:

- alla **regolarità** relativa all'adempimento degli **obblighi contributivi**;
- all'**osservanza** delle **norme** poste a tutela delle **condizioni di lavoro**;
- al **rispetto** degli **obblighi** di leggi derivanti dalla qualifica di **coltivatore diretto** e **lap**;
- alla **corretta applicazione** degli **accordi e contratti collettivi nazionali**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- al **rispetto** dei **limiti** previsti dai [Regolamenti UE 1407/2013](#) e [1408/2013](#), concernenti i c.d. aiuti *de minimis* da parte degli Stati Membri.

Nel settore agricolo tali aiuti *de minimis*, trovano la propria disciplina nel [Regolamento UE 1408/2013](#), il quale stabilisce che rientrano nel **limite** stabilito dal regime *de minimis* gli **aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro** nell'arco di **3 esercizi finanziari**; tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (pari a 200.000 euro) nel Regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti *de minimis* alla generalità delle imprese esercenti attività diverse, tra le altre, dalla produzione primaria di prodotti agricoli.

Percorsi di formazione tributaria

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Disciplina convenzionale del reddito di lavoro dipendente

di **Dottryna**



La disciplina che regola i redditi di lavoro dipendente di fonte estera o percepiti da un soggetto residente all'estero è contenuta sia nelle disposizioni domestiche, che nei trattati internazionali contro la doppia imposizione sui redditi.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la disciplina convenzionale del reddito di lavoro dipendente.

L'articolo 15 del modello Ocse di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi reca le disposizioni in materia di **lavoro subordinato**.

La **potestà impositiva** tra i vari Stati viene suddivisa in base alle seguenti regole:

- i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente **sono imponibili soltanto in detto Stato**, a meno che **tale attività non venga svolta nell'altro Stato**;
- se l'attività è svolta nell'altro Stato contraente, le remunerazioni percepite a titolo di lavoro subordinato sono **imponibili in questo altro Stato**.

Qualora un lavoratore dipendente viene **distaccato a tempo determinato** in un **Paese diverso da quello di residenza fiscale**, sono previste particolari disposizioni che pongono specifiche **deroghe alla regola generale** (ossia l'imponibilità nello Stato in cui viene **svolta l'attività lavorativa**).

Le deroghe prevedono che le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di **un'attività dipendente svolta nell'altro Stato** sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

1. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che **non oltrepassano in totale 183 giorni** nel corso dell'anno fiscale considerato, e

2. le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che **non è residente dell'altro Stato**, e
3. **l'onere delle remunerazioni** non è sostenuto da una **stabile organizzazione** o da una **base fissa** che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Le **convenzioni internazionali** ispirate al modello Ocse **prevedono ulteriori casistiche** nei casi di seguito indicati:

- le **remunerazioni** percepite in corrispettivo di un **lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili** utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale è situata la **sede della direzione effettiva dell'impresa**; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse **sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti**;
- i **redditi derivanti dal lavoro dipendente** di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella **zona di frontiera dell'altro Stato**, sono **imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti**.

Particolari regole di tassazione sono previste per il lavoro dipendente svolto all'estero da **soggetti fiscalmente residenti in Italia** che, ogni giorno, **attraversano il confine per recarsi sul luogo di lavoro estero**. Trattasi dei **lavoratori frontalieri** che sono coloro che:

- pur essendo **fiscalmente residente in Italia** ([articolo 2 del D.P.R. 917/1986](#));
- **svolgono l'attività lavorativa in zone di frontiera** o in Stati posti in prossimità della frontiera (es. **Francia o Svizzera**), rientrando periodicamente sul territorio dello Stato italiano.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

I mostri di Hitler



Eric Kurlander

Mondadori

Prezzo – 30,00

Pagine – 612

L'attrazione del nazismo per le scienze occulte ha richiamato da sempre l'interesse degli storici e degli studiosi del Terzo Reich, i quali hanno scorto nell'«immaginario soprannaturale» una delle chiavi

per spiegare l'ascesa, la popolarità e la peculiarità del regime hitleriano. Ma perché proprio in Germania, e non negli altri paesi europei, il pensiero soprannaturale trovò un'adeguata espressione politica e ideologica? Perché l'esoterismo, il paganesimo, l'astrologia, il paranormale o le teorie pseudoscientifiche come la «teoria del ghiaccio cosmico» ebbero così grande successo presso il popolo tedesco? Per quale motivo nemmeno i vertici del partito – da Himmler a Goebbels allo stesso Hitler – ne rimasero immuni, ma anzi operarono al fine di ridefinire e riorganizzare la scienza e la religione tedesche? Per Eric Kurlander la risposta a queste domande va trovata nella volontà della leadership nazista di conquistare il consenso popolare non solo attraverso la propaganda, il controllo dei media, la creazione di miti e leggende di una supposta tradizione nordica a sostegno di una nuova comunità su base etnica o razziale, ma anche mediante la manipolazione delle coscienze. E questo allo scopo di attuare i due capisaldi dell'ideologia nazista: la conquista dello «spazio vitale» e la distruzione del giudeobolscevismo, in altre parole la guerra all'Est e lo sterminio degli ebrei d'Europa. Ecco allora un Terzo Reich popolato di veggenti, maghi, sensitivi e raddomanti, spesso in lotta fra loro per accattivarsi le simpatie del potere; di ciarlatani che setacciano il paese alla ricerca

delle prove dell'esistenza di un'ancestrale patria tedesca; di pseudoscientziati impegnati a diffondere dottrine prive di ogni fondamento scientifico, a mettere a punto le armi miracolose che avrebbero assicurato la vittoria finale o a condurre orribili esperimenti sulle «cavie umane» prigioniere nei campi di sterminio. Un mondo soprannaturale fatto di magie, folklore, rune, lupi mannari, streghe e vampiri. Un mondo di demoni, che, come scrisse Carl Gustav Jung, seppero suggestionare e portare alla catastrofe un popolo smarrito. Frutto di lunghi anni di ricerche condotte su un'impressionante mole di documenti rinvenuti negli archivi tedeschi, *I mostri di Hitler* affronta un argomento cruciale per la comprensione del Terzo Reich scavando nel cuore più oscuro della Germania nazista.

Bambole di pietra. La leggenda delle Dolomite



Paolo Martini

Neri Pozza

Prezzo – 12,50


Prezzo – 128

Nella seconda metà del XVIII secolo Déodat de Dolomieu, geologo e viaggiatore, filosofo e pittore, valente conversatore e seduttore, si avventura nella regione delle Alpi, senza servitù e con qualche pregiata bottiglia di vino e una non modica quantità di caffè nel nécessaire. Viaggia per quasi un mese, spesso a piedi, tra montagne fatte di «pietre calcaree luminose, biancastre e grigiastre». È incantato a tal punto da quella roccia da portarsene dietro più di un frammento che, una volta tornato in Francia, spedisce all'amico Théodore-Nicolas De Saussure. Nel 1792 Saussure battezza quel tipo di roccia dolomia, in onore dell'amico. Nella prima metà del secolo successivo l'intera catena di monti fatta di quelle pietre calcaree viene chiamata Dolomiti.

Così comincia la «leggenda» di quelle magnifiche montagne affiorate, come per magia, dal fondo del mare 250 milioni di anni fa. Una leggenda che risale appunto alle scoperte dei geologi viaggiatori di fine Settecento e inizio Ottocento, prosegue con le prime avventure degli alpinisti, si muta in una vera e propria «dolomitologia» a opera di numerosi scrittori e giornalisti, e vacilla inevitabilmente quando emergono gli interessi turistici, in primo luogo lo sci, l'hotellerie di lusso e i riti delle vacanze-intrattenimento.

Bambole di pietra narra la storia di questa leggenda attraverso un racconto avvincente in cui sfilano in prima persona tanti protagonisti, dall'eroe italiano Cesare Battisti a quello tirolese Andreas Hofer, dallo scienziato Dolomieu al mito alpinistico di casa Reinhold Messner, dallo scrittore Dino Buzzati al cineasta Luis Trenker.

Ragione & sentimento



Stefania Bertola


Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine – 232

Proprio come nel Surrey a fine Settecento, anche a Torino nel 2014 un padre muore all'improvviso lasciando la moglie e tre figlie nei guai. Ed eccole lì, Maria Cristina, Eleonora, Marianna, Margherita: da un giorno all'altro accerchiate dai problemi e in balia di molte forze. Intorno a loro si muove il mondo, con le sorprese, l'allegria, l'inganno. La ragione e il sentimento. Perché quella è una delle grandi battaglie che ci tocca combattere nella vita. Da sempre e per sempre. È per questo motivo che tra tutti i romanzi di Jane Austen *Ragione e sentimento* è quello più adatto a essere periodicamente riscritto, e Stefania Bertola l'ha fatto in modo irresistibile, con l'umorismo e la maestria che le conosciamo da sempre, scagliandolo dentro il tempo e i secoli che passano.

Le stanze dell'addio



Yari Selvetella

Bompiani

Prezzo – 15,00


Pagine – 192

”Io ho ricominciato a lavorare. In altri luoghi scrivo, succhio gamberi, respiro foglie balsamiche, faccio l’amore, ma una parte di me è qui, sempre qui, impigliata a un fil di ferro o a una paura mai vinta, inchiodata per sempre: il puzzo di brodaglia del carrello del vitto, quello pungente dei disinfettanti, il bip del segnalatore del fine-flebo, la porta che si chiude alle mie spalle quando termina l’ora della visita.”

Così si sente chi di noi vive l’esperienza di una perdita incolmabile: impigliato, inchiodato. Dalle pagine di questo libro affiora il volto vivissimo di una giovane donna, Giovanna De Angelis, madre di tre figli e di molti libri, editor di professione, che si ammala e muore. Il suo compagno la cerca, con la speranza irragionevole degli innamorati, attraverso le stanze – dell’ospedale, della casa, dei ricordi – fino a perdersi. Solo un ragazzo non si sottrae alla fratellanza profonda cui ogni dolore ci chiama e come un Caronte buono gli tende una mano verso la vita che continua a scorrere, che ci chiama in avanti, pronta a rinascere sul ciglio dell’assenza.

Yari Selvetella dà voce a un addio che sembra continuamente sfuggire al tentativo di essere pronunciato, come Moby Dick nel fondo del mare, e scrive un kaddish laicissimo eppure pervaso del mistero che ci unisce a coloro che abbiamo amato. Attraverso il labirinto al neon degli ospedali, le stanze chiuse del lutto, il filo tracciato da una penna sul foglio bianco è ancora di salvezza, celebrazione commossa della forza vitale delle parole.

Fer-de-Lance



Rex Stout

Beat edizioni

Prezzo – 9,00

Pagine – 288

Fer-de-Lance apparve per la prima volta nel 1934. È il primo romanzo della serie, l'opera che annunciò al mondo la leggenda di Nero Wolfe e dei suoi compagni d'avventure: Archie, Fritz, Panzer e Cramer. Wolfe, l'investigatore dall'alto tenore di vita, amante delle orchidee e della buona tavola, si trova nel romanzo alle prese con l'omicidio di un giovane immigrato italiano, Carlo Maffei. Alcuni indizi sembrano collegare questo delitto con l'assassinio di un certo Barstow, il presidente dell'Holland College, un uomo influente con una moglie pazza, un figlio geloso e una figlia bellissima. Ma quando Nero Wolfe riceve il pericoloso dono di un velenosissimo serpente, sa che per l'assassino le ore sono contate.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >